



Ricomposizione fondiaria

Regolamento (CE) 1857/2006
Legge regionale del 12 dicembre 2007, n. 32
Deliberazione di Giunta regionale 1030 del 18 maggio 2012

Sommario

1. Ambito di applicazione	1
2. Tipologia di intervento.....	1
3. Beneficiari	1
4. Requisiti dei beneficiari	1
5. Requisiti dei terreni oggetto di accorpamento.....	1
6. Intensità dell'aiuto.....	2
7. Procedimento amministrativo	2
8. Definizione della spesa ammessa a contributo.....	4
9. Obblighi del beneficiario, ispezioni e controlli	4
10. Provvedimento di revoca e procedura di restituzione.....	5
degli aiuti a chi contravviene ai vincoli	5
11. Norme transitorie	6
Valori fondiari ammessi.....	7

1. Ambito di applicazione

- 1.1 Legge 12 dicembre 2007, n. 32 – Articolo 52: Ricomposizione fondiaria.

2. Tipologia di intervento

- 2.1 Contributi in conto capitale a copertura delle spese notarili inerenti agli atti di acquisizione a titolo oneroso della piena proprietà per l'arrotondamento di fondi agricoli da effettuarsi mediante compravendite e permutate.

3. Beneficiari

- 3.1 I beneficiari dell'aiuto sono i proprietari di terreni agricoli residenti o aventi sede legale in Valle d'Aosta.

4. Requisiti dei beneficiari

- 4.1 I richiedenti devono essere iscritti all'anagrafe delle aziende agricole di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17.
- 4.2 I richiedenti devono diventare pieni proprietari dei terreni oggetto di agevolazione. Per piena proprietà si intende che i terreni oggetto di acquisizione non devono essere gravati da diritti reali minori, quale, ad esempio, l'usufrutto.
- 4.3 L'acquisto congiunto da parte di più beneficiari è ammesso esclusivamente nel caso di coniugi in regime legale di comunione dei beni o nel caso in cui i terreni confinanti che giustificano l'intervento siano già in comproprietà dei richiedenti.

5. Requisiti dei terreni oggetto di accorpamento

- 5.1 L'accorpamento deve riguardare terreni agricoli situati in zone agricole E dei piani regolatori generali comunali vigenti o in sottozone Ae.
- 5.2 I terreni oggetto di acquisizione devono essere confinanti con terreni agricoli già di proprietà dei richiedenti.
- 5.3 In deroga a quanto previsto dal punto 5.2 sono ammesse le acquisizioni di terreni non confinanti nei seguenti casi:
- a) permutate tra terreni situati in comprensori di riordino fondiario e terreni situati all'esterno;
 - b) compravendite e permutate di terreni all'interno di comprensori di riordino fondiario nei casi in cui la scrittura privata autenticata sia insufficiente o in casi specifici che saranno disciplinati dalla commissione di cui al punto 7.10. Il comprensorio di riordino fondiario è definito dal decreto di approvazione dello studio preliminare.

- 5.4 Ai fini dell'ammissibilità a contributo:
- a) I terreni oggetto di accorpamento (in proprietà e oggetto di acquisizione) non devono aver subito alcun frazionamento nell'anno precedente alla data di presentazione della domanda di ammissibilità;
 - b) L'acquisto dal medesimo venditore di superfici confinanti con terreni già oggetto di finanziamento ai sensi della presente misura è ammesso esclusivamente nel caso in cui sia trascorso 1 anno da un eventuale compravendita precedente.
- Eventuali deroghe alle indicazioni di cui al presente punto saranno ammesse dalla commissione tecnica di cui al punto 7.10.
- 5.5 L'acquisizione tramite compravendita e permuta deve consentire la costituzione di un fondo agricolo di almeno 500 metri quadrati.
- 5.6 Il terreno che il richiedente cede a titolo di permuta non deve essere confinante con terreni di sua proprietà, fatti salvi casi particolari che saranno esaminati dalla commissione tecnica di cui al punto 7.10.
- 5.7 L'acquisizione di quote di proprietà deve consentire la costituzione di un fondo agricolo di almeno 10.000 metri quadrati ed è ammissibile esclusivamente nel caso di richiedenti di cui al punto 6.2.
- 5.8 I terreni oggetto di acquisizione devono avere una superficie complessiva non inferiore a 250 metri quadrati nel caso di compravendita e di permuta e 5.000 metri quadrati nel caso di acquisizione di quote. I limiti di cui al presente punto sono derogabili nel caso di acquisizioni di cui al punto 5.3 e nel caso di acquisizioni di particelle inglobate per almeno il 75% all'interno di superfici di proprietà del richiedente.

6. Intensità dell'aiuto

- 6.1 Sono concessi contributi in conto capitale nella percentuale del 70% della spesa ritenuta ammissibile.
- 6.2 Nel caso di richiedenti titolari di aziende agricole ubicate e operanti in prevalenza sul territorio regionale, regolarmente iscritte all'anagrafe delle aziende di cui alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 17 e aventi una dimensione minima pari a 40 giornate lavorative, l'intensità di aiuto è maggiorata nella misura del 20%;
- 6.2 Nel caso di fusione catastale di tutte le particelle oggetto di intervento, l'intensità di aiuto è maggiorata nella misura del 10%.

7. Procedimento amministrativo

- 7.1 Il dirigente della struttura competente è il responsabile del procedimento. Il tecnico istruttore della pratica è il responsabile dell'istruttoria.

- 7.2 Il responsabile del procedimento con provvedimento dirigenziale determina entro il 20 gennaio di ogni anno l'entità delle risorse necessarie per l'erogazione degli aiuti di cui al punto 2.1 e procede al relativo impegno di spesa.
- 7.3 La modalità di presentazione delle domande di contributo è a sportello aperto nel periodo compreso tra il primo gennaio e il 31 ottobre. Le domande sono oggetto di contributo in base alle disponibilità di bilancio e tenendo conto della data di assunzione al protocollo, se complete, oppure della data del loro completamento.
- 7.4 Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, la struttura competente comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli artt. 12 e 13 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19, esprimendosi nello stesso tempo anche sull'ammissibilità della domanda, sull'importo della spesa ammessa e sull'entità del contributo.
- 7.5 La richiesta di autorizzazione preliminare è corredata dai seguenti documenti:
- a) planimetria catastale dei terreni interessati all'arrotondamento;
 - b) preventivo di spesa a firma di studio notarile.
- 7.6 In caso di incompletezza della domanda, il responsabile del procedimento può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a dieci giorni, per l'integrazione della documentazione, con avviso che il termine di cui al comma precedente inizierà nuovamente a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
- 7.7 Trascorso il termine di cui al comma 7.6 senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.
- 7.8 Entro il 15 novembre dell'anno in cui è stata presentata la richiesta di autorizzazione preliminare, il beneficiario è tenuto a presentare la domanda di pagamento corredata della documentazione di avvenuto atto notarile e della fattura notarile regolarmente quietanzata. La trasmissione della documentazione può anche avvenire tramite posta elettronica certificata da parte dello studio notarile che ha redatto l'atto.
- 7.9 Il responsabile del procedimento, con provvedimento dirigenziale, provvede alla concessione e alla liquidazione del contributo, sulla base di elenchi nominativi predisposti dal competente ufficio, entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di pagamento.
- 7.10 Per la valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita, è istituita una commissione tecnica composta da:
- a) il dirigente della struttura regionale competente, o suo delegato, con funzione di presidente;
 - b) l'istruttore tecnico dell'ufficio competente;
 - c) il tecnico dell'ufficio competente.

La Commissione tecnica esercita le seguenti competenze:

- a) formula il parere in ordine ai casi particolari previsti ai punti 5.3, 5.4 e 5.6;
- b) esprime pareri in merito a richieste di svincolo di terreni già oggetto di contributo;
- c) esamina le richieste di riesame di pareri precedentemente espressi dalla Commissione stessa;
- d) rilascia pareri di carattere generale e disciplina eventuali aspetti non previsti dai presenti criteri.

7.11 E' ammesso ricorso alle valutazioni espresse dall'ufficio competente da presentarsi alla commissione tecnica di cui al punto 7.10 che si esprime entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.

8. Definizione della spesa ammessa a contributo

- 8.1 Alla determinazione della spesa ammessa concorrono esclusivamente le spese notarili per l'acquisizione della piena ed esclusiva proprietà. Non sono ammesse a contributo le eventuali spese tecniche necessarie per l'espletamento della pratica.
- 8.2 Nel caso in cui l'atto notarile riguardi anche l'acquisizione di beni non ammissibili ai sensi delle presenti disposizioni, la spesa ammessa sarà determinata in proporzione al valore dichiarato dei terreni oggetto di arrotondamento. Sono considerati beni non ammissibili ai sensi del presente punto i fabbricati rurali, i boschi ed ogni altro bene diverso da terreni agricoli coltivati o potenzialmente oggetto di coltivazione.
- 8.3 Nel caso in cui il valore dichiarato in atto dei terreni oggetto di arrotondamento superi quello indicato nella tabella dei valori fondiari per qualità di coltura riportata in calce, la spesa ammessa sarà determinata in proporzione al valore di cui alla tabella citata.
- 8.4 La spesa ammessa determinata ai sensi dei commi 2 e 3 non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro per ogni singola compravendita, a meno che il preventivo a firma di studio notarile non sia inferiore al suddetto importo.
- 8.5 Non sono ammessi a contributo:
 - a) le compravendite e le permutate tra parenti di primo grado e tra coniugi;
 - b) i passaggi di proprietà da persone fisiche a persone giuridiche, nel caso in cui le prime siano soci di maggioranza o amministratori delle seconde e nel caso in cui le prime siano parenti di primo grado o coniugi delle seconde.

9. Obblighi del beneficiario, ispezioni e controlli

9.1 Il beneficiario delle provvidenze deve impegnarsi formalmente a:

- a) rimettere a coltura eventuali terreni incolti accorpati entro tre anni dalla data di acquisto; la rimessa a coltura deve riguardare tutta la superficie razionalmente recuperabile;
- b) mantenere la destinazione agricola dei terreni accorpati e coltivarli, direttamente o tramite terzi, per almeno 15 anni dalla data di acquisto;
- c) non alienare o frazionare i terreni accorpati, per almeno 15 anni dalla data di acquisto.

Per terreni accorpati si intendono sia i terreni di proprietà confinanti, sia quelli oggetto di acquisizione.

Gli impegni di cui alle lettere a) e b) sono ritenuti assolti anche nel caso in cui i terreni accorpati diventano oggetto di edificazione di fabbricati rurali che hanno ottenuto la razionalità ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n.1544 del 28/05/2005.

9.2 La Giunta regionale, a richiesta del beneficiario, può autorizzare con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui al punto 9.1, la deroga degli impegni assunti, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica, qualora:

- a) sopravvengano gravi e comprovati motivi;
- b) la cessione favorisca la ricomposizione o il riordino fondiario;
- c) si tratti di cessione di terreni agricoli ad imprenditori agricoli.

9.3 Nei casi previsti dal punto 9.2, i beneficiari non sono tenuti a restituire i contributi in conto capitale percepiti. I terreni oggetto di alienazione o di mutamento di destinazione, non potranno, tuttavia, essere nuovamente oggetto di finanziamento prima dello scadere dei termini indicati al punto 9.1.

9.4 Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, le strutture competenti effettuano controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende.

9.5 Le funzioni di controllo possono essere affidate, mediante apposita convenzione approvata dalla Giunta regionale, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)).

10. Provvedimento di revoca e procedura di restituzione degli aiuti a chi contravviene ai vincoli

10.1 Le agevolazioni sono revocate:

- a) nel caso di stipula dell'atto in data anteriore all'autorizzazione di cui al punto 7.4 o in data successiva al 15 novembre;
- b) qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi e agli impegni previsti dalle presenti disposizioni applicative, salvi i casi previsti dal punto 9.2;

c) qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione.

10.2 La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento, l'eventuale contributo percepito, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al punto 10.3.

10.3 Gli interessi sono riferiti al periodo di beneficio dell'agevolazione, a decorrere dalla data di erogazione dell'aiuto (data del mandato di pagamento) e la data del provvedimento di revoca, e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento.

10.4 Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione per un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi. In tal caso la somma da rimborsare è maggiorata di una quota di interessi calcolata al tasso legale in vigore.

11. Norme transitorie

11.1 Le presenti disposizioni si applicano anche alle domande istruite ai sensi dei criteri approvati con deliberazione di Giunta regionale n. 2944 del 9 dicembre 2011 e non ancora finanziate.

Valori fondiari ammessi

Tipo di coltura	Valore fondiario ammesso (euro/mq)
Pascolo magro	0.60
Pascolo fertile	1.80
Prato asciutto	2.60
Prato irriguo, seminativo, erbe officinali, piccoli frutti, colture orticole.	3.40
Frutteto	5.00
Vigneto	6.00
Incolto (fascia A) (1)	1.00
Incolto (fascia B) (1)	0.50

Il valore fondiario ammesso per eventuali colture non riportate in tabella sarà determinato per comparazione dalla Commissione tecnica.

(1) I terreni incolti possono essere oggetto di aiuto solo nel caso in cui l'acquirente si impegni formalmente al loro recupero ed alla loro rimessa a coltura entro tre anni dall'erogazione del contributo. Se la nuova coltura ottenuta è specializzata, l'incolto è considerato di fascia A, negli altri casi di fascia B. Per superficie coltivata a colture specializzate si intende la superficie investita a colture intensive quali vigneto, frutteto, orto, erbe officinali, ecc.. Sono escluse le colture foraggere, le superfici investite a frutta a guscio (castagni, noci, ecc.) e i boschi.